

	Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale	documento REGOLAMENTO Ed.03 Rev.02
--	--	---

Titolo:

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE JAS
(produzioni biologiche per il mercato giapponese)**

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
4. CONDIZIONI GENERALI.....	3
5. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	7
7. VISITA di PREVALUTAZIONE.....	8
8. VALUTAZIONE.....	8
8.1 Valutazione documentale.....	10
8.2 Verifiche Ispettive (in fase di avvio).....	10
9.DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE.....	12
10.EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	12
10.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di conformità.....	13
10.2 Registro licenziatari.....	14
11. DICITURE DI CONFORMITA' E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE.....	14
11.1 Dati tecnici del marchio di certificazione.....	16
11.2 Supporto all'azione di tutela.....	16
11.3 Specifiche per l'etichettatura dei prodotti.....	17
12. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE.....	17
12.1 Modifiche alle norme e ordinanze JAS.....	17
12.2 Modifiche Regolamento per la certificazione JAS.....	18
12.3 Modifiche al tariffario JAS.....	18
13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA.....	18
14. MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	19
15. RISERVATEZZA.....	19
16. VALIDITA' DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE.....	20
17. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	21
18. SANZIONI.....	21
18.1 Sospensione cautelativa dell'uso del certificato di prodotto e delle etichette.....	21
18.2 Sospensione della validità della certificazione.....	22
18.3 Revoca della validità della certificazione.....	22
18.4 Notifica di provvedimenti sanzionatori.....	23
19. CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	23
20. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA.....	24
21. GESTIONE DELLE RECIPROCIITÀ.....	24
21.1 Trasferimento di certificazione (equivalenza).....	24
21.2 Ricertificazione.....	25
22. RECLAMI.....	25
23. RICORSI.....	25
24. CONTENZIOSI.....	26
25. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI PERIODICI.....	26
26. SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Redazione	Verifica	Approvazione	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed	Rev.
------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------------

P. Perrone	Razionale V.	P.Campus	Parziale	04.05.17	14, 15, 20	03	00
P. Perrone	Razionale V.	P.Campus	Parziale	23.10.18	3, 13, 15, 22, 23	03	01
RSC	RAQ	CDA	Parziale	09.06.22	3,6,7,10,12,13,14,17,21,23,25	03	02

Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico

1. INTRODUZIONE

L'**Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale** di seguito denominato **ICEA** è il Consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi degli artt. 2612 seg.c.c. tra associazioni ed enti che operano nel campo delle attività connesse con lo sviluppo durevole, etico e compatibile con l'ambiente.

Il consorzio è stato fondato da AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Banca Popolare Etica, Demeter (Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia), ANAB (Associazione Nazionale Architettura Biologica) e ACU (Associazione Consumatori Utenti) con l'obiettivo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato attestando la rispondenza del prodotto a norme volontarie o cogenti di prodotto.

La sede legale del Consorzio è a Bologna in Via G.Brugnoli 15 40122 Bologna

ICEA ottiene il supporto finanziario dai proventi derivanti dall'attività di certificazione e formazione.

ICEA potrà istituire, altre sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ICEA, a tutti gli operatori che garantiscono il rispetto dello schema di certificazione disciplinato dal presente regolamento, autorizza l'apposizione, sulle produzioni ottenute, delle diciture di conformità e del marchio di certificazione previste dalla normativa e/o disciplinare di riferimento.

- a) ICEA garantisce l'accesso dei richiedenti agli schemi di certificazione, disciplinati dal presente regolamento, senza discriminazioni di alcun genere e in particolare:
- non sono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
 - l'accesso alla valutazione e certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'operatore o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.
- b) ICEA s'impegna ad applicare le procedure vigenti e le specifiche di spesa, stabilite sulla base del proprio tariffario nazionale vigente, garantendone l'uniformità di applicazione.
- c) La richiesta di controllo e certificazione non comporta, all'Organizzazione interessata, l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di ICEA non contemplati dal presente regolamento.
- d) La richiesta di controllo e certificazione non comporta, all'Organizzazione interessata, l'obbligo di doversi associare al Consorzio ICEA e a qualsiasi ente a lui correlato.

2. DEFINIZIONI

Prodotto: risultato di un processo

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Specifiche di prodotto: documenti che ne stabiliscono i requisiti (di seguito definiti: Disciplinare tecnico)

Ente normatore: ente pubblico o privato che collabora ed emana in forma pubblica le norme che disciplinano le specifiche di prodotto.

Organizzazione: ente, azienda, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto.

Richiedente: organizzazione che richiede la certificazione. Nel caso la certificazione riguardi una filiera, il richiedente è anche il coordinatore della filiera.

Licenziatario: organizzazione cui ICEA ha rilasciato la certificazione di conformità e che, conseguentemente è abilitata all'utilizzo delle diciture di conformità e del marchio di certificazione.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- ISO/IEC 17065 : 2012
- Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche e successive modifiche ed integrazioni
- Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products
- Regolamenti e ordinanze JAS del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca Giapponese (MAFF)
- Manuale Operativo ICEA

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Il presente regolamento illustra le procedure seguite da ICEA per controllare e certificare la conformità dei prodotti agro-alimentari ottenuti con metodo di agricoltura biologica in conformità ai regolamenti e ordinanze JAS.

4.2 ICEA esegue l'attività di controllo e certificazione JAS applicando le norme JAS e le relative ordinanze.

4.3 L'attività di controllo e certificazione ai sensi delle norme e ordinanze JAS è applicabile ai prodotti agricoli, prodotti trasformati, prodotti zootecnici e mangimi da agricoltura biologica. Per tutti i prodotti non rientranti nel campo di applicazione delle norme JAS, ICEA rilascerà certificazioni di conformità al Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche

4.4 Per prodotto agroalimentare "*Certificato ICEA – Organic JAS*" si intende il prodotto agroalimentare da agricoltura biologica (prodotti agricoli, prodotti trasformati, prodotti zootecnici e mangimi)

- controllato e certificato ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche e successive modifiche ed integrazioni (pre requisito);
- ottenuto nel rispetto dei regolamenti e ordinanze JAS.

4.5 Lo scopo dell'attività di controllo e certificazione svolta da ICEA è di dare, attraverso una valutazione iniziale e successive verifiche di sorveglianza, un'assicurazione indipendente con adeguato livello di fiducia, che tali prodotti siano conformi alle norme di riferimento.

4.6 Il sistema di certificazione si basa sull'audit ed approvazione del sistema di gestione e controllo del processo produttivo, messo in atto dall'operatore richiedente per l'ottenimento delle produzioni biologiche e prove di tipo (quando richieste dal disciplinare); seguito da una sorveglianza continua, effettuata attraverso la verifica periodica della conformità dei processi e della gestione del sistema qualità, oltre a prove di controllo su campioni prelevati sia dal mercato sia dai luoghi di produzione e/o trasformazione.

In particolare il sistema di qualità messo in atto dall'organizzazione deve prendere in considerazione la gestione ed applicazione dei seguenti requisiti:

- rintracciabilità ed eventuale ritiro del prodotto in caso di gravi non conformità;
- separazione e identificazione del prodotto certificato da quello non certificato;
- gestione dei reclami pervenuti dai clienti;
- gestione delle registrazioni della qualità.

4.7 La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualsiasi Organizzazione la cui attività rientri nella produzione di prodotti agroalimentari.

La richiesta di certificazione è obbligatoria per tutte le organizzazioni che intendono utilizzare le indicazioni di conformità per quanto attiene i prodotti derivanti dall'attività di produzione agricola, allevamento, preparazione/condizionamento/confezionamento

E' escluso da quest'obbligo l'organizzazione che svolge esclusivamente un'attività commerciale di acquisto e vendita, non effettua alcuna manipolazione del prodotto e non interviene in alcun modo sulla sua etichettatura.

4.8 La certificazione di conformità di ICEA permette all'organizzazione richiedente di riportare in etichetta e/o altro materiale pubblicitario ed informativo sul prodotto l'indicazione di conformità e il marchio di certificazione previsti dal presente regolamento.

4.9 ICEA si impegna ad applicare le specifiche di spesa, stabilite sulla base delle tariffe vigenti garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

4.10 ICEA non fornisce nessun tipo di servizio di consulenza alle Organizzazioni; compresi i metodi per risolvere gli ostacoli all'ottenimento della certificazione e attività di promozione e informazione diretta, utile alla commercializzazione di specifici prodotti delle organizzazioni certificate.

4.11 ICEA svolge l'attività di controllo e certificazione di conformità ai sensi delle norme e ordinanze JAS in tutto il mondo, con esclusione del Giappone.

4.12 ICEA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana.

Per le attività di controllo e certificazione all'estero, ICEA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese o, comunque, nella lingua conosciuta dalla popolazione locale, riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dell'operatore controllato.

Analogo principio è seguito nella redazione e distribuzione agli operatori dei documenti utili alla richiesta, ottenimento e mantenimento della certificazione (Disciplinari, regolamenti, moduli di registrazione, ecc.).

I documenti di certificazione sono emessi normalmente in versione bilingue (italiano/inglese). Quando il prodotto è destinato in Paesi in cui l'inglese non è lingua diffusa e conosciuta ICEA, si impegna ad utilizzare la lingua locale o altra lingua conosciuta dalla popolazione.

4.13 L'attività di certificazione viene svolta e gestita dall'ufficio nazionale ICEA di Bologna, Via G.Brugnoli 15 40122 Bologna (BO) Italia tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 Sabato e domenica giorni di chiusura.

La chiusura dell'ufficio certificazione per ferie è prevista nei seguenti periodi dell'anno:

Natale e capodanno: dal 24 dicembre al 6 gennaio;

Pasqua: una settimana compresa tra il mese di marzo e aprile, (40 giorni dopo il carnevale);

Ferie estive: dal 7 al 20 agosto;

Altre feste: 25 aprile, 01 maggio, 1-2 novembre.

4.14 Al fine di favorire l'accesso alle informazioni utili per le persone interessate al presente schema di certificazione ICEA si impegna a:

a) organizzare seminari informativi per tutti i produttori e funzioni significative delle organizzazioni certificate, altri operatori interessati e il personale coinvolto da ICEA nell'attività di controllo e certificazione JAS;

b) rendere disponibili tutti materiali e i documenti non riservati direttamente su richiesta o tramite i siti <https://icea.bio/>

- c) svolgere formazione on-line per gli ispettori e le persone interessate al presente schema di certificazione

ICEA, inoltre, per accrescere la trasparenza del sistema, si impegna a rendere pubblici tramite internet e altri strumenti di comunicazione le informazioni non riservate relative alla propria attività ed in particolare l'elenco licenziatari, le sanzioni emesse e i risultati delle prove di tipo.

4.15 Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia il comitato di salvaguardia dell'imparzialità (CSI), organo garante dell'imparzialità e della corretta esecuzione delle attività di certificazione, che assicura l'equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

Ai fini della sorveglianza e il corretto espletamento di tutte le valutazioni richieste dal presente schema di certificazione, si costituisce il comitato di certificazione, denominato CCert.

4.16 Al CCert sono delegate tutte le funzioni previste dal presente regolamento (decisione circa il rilascio della certificazione e sospensione o ritiro della stessa), eccetto la valutazione dei ricorsi e dei documenti fondamentali attinenti le regole di funzionamento del sistema di controllo e certificazione.

5. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 L'Organizzazione richiedente, per ottenere e mantenere la certificazione deve:

- a) rispettare quanto previsto dal presente regolamento
- b) fare domanda di certificazione nel rispetto delle condizioni degli art. 42, 56 della ordinanza ministeriale No. 62 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Pesca;
- c) attuare e mantenere un sistema di gestione documentato atto a dare evidenza del rispetto dei requisiti di prodotto e/o processo previsti dalle norme ed ordinanze JAS;
- d) avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
- e) aver concluso la fase di valutazione documentale ed eventuali prove di tipo che si rendano necessarie con esito positivo;
- f) prendere tutti i provvedimenti necessari a consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dal presente regolamento;
- g) permettere al personale incaricato da ICEA oltre che al personale del Ministero dell'Agricoltura Foreste e Pesca del Giappone (MAFF), l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione; accettare inoltre, quando richiesto, la presenza di un osservatore MAFF inserito in una ispezione programmata da ICEA
- h) mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che hanno permesso il rilascio;
- i) comunicare ad ICEA, in forma scritta ed entro max. 5 giorni lavorativi, ogni significativo cambiamento intervenuto circa le condizioni di certificazione, inclusa ragione sociale, proprietà dell'azienda, funzioni significative dell'organigramma, gestione e organizzazione dei processi produttivi e caratteristiche dei prodotti;
- j) comunicare ad ICEA, in forma scritta ed entro max. 5 giorni lavorativi, l'eventuale interruzione delle attività produttive o di parte di esse oltre che l'eventuale interruzione definitiva o la sospensione della produzione di un prodotto per il quale è stata richiesta la certificazione;
- k) definire in organigramma due persone distinte con l'incarico di Responsabile del processo produttivo con metodo biologico e di Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (*grading*) i cui nominativi devono essere comunicati ad

ICEA al momento della richiesta di certificazione o della verifica di avvio (solo nel caso di aziende agricole entrambi i ruoli possono essere ricoperti da una unica persona);
Il Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (*grading*) deve:

1. Provvedere, non appena venuto a conoscenza di eventuali irregolarità sul prodotto che inficiano la conformità dello stesso, al suo declassamento ed eventualmente al ritiro del prodotto dal mercato, comunicando tali situazioni prontamente ad ICEA.
2. In base all'art. 46 punto 1 delle norme MAFF, tutti gli anni, entro il 30 giugno deve inviare ad ICEA una relazione con i risultati e i dati relativi all'attività svolta nei 12 mesi precedenti.

Tale relazione è necessaria in quanto ICEA, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 80 MAFF, invierà al MAFF una relazione, distinta per categorie di prodotti e tipologia di aziende, riassuntiva di tutte le relazioni ricevute di cui al punto precedente.

- l) in caso di rilievo di Non Conformità (NC) da parte di ICEA, formulare le proposte di Azioni Correttive (AC) i tempi e il responsabile di attuazione, compilando e firmando i relativi moduli, inviandone copia a ICEA entro 10 giorni di calendario dalla data di notifica;
- m) soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di ICEA entro il periodo di tempo concordato;
- n) liquidare ad ICEA le tariffe previste per l'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa ⁽¹⁾;
- o) mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese;
- p) comunicare ad ICEA tutti i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o, comunque, violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.

5.2 Le organizzazioni certificate devono garantire la tenuta e la piena disponibilità al personale ICEA delle seguenti registrazioni:

- a) **Registro acquisti** (mezzi tecnici, materie prime, ecc.) con l'indicazione della data, fornitore, tipologia prodotto, quantità, rif. doc. di acquisto (per operatori agricoli = Scheda acquisti Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche)
- b) **Registro vendite** con l'indicazione della data, acquirente, tipologia di prodotto, quantità, rif. documenti di vendita (per operatori agricoli = Scheda vendite Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche).
- c) **Registro operazioni culturali** (concimazioni, trattamenti antiparassitari, lavorazioni meccaniche, ecc.) con l'indicazione della data, rif. appezzamento/i, sostanza impiegata, quantità totale e dosi, superficie interessata (= Scheda culturale Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche)
- d) **Registro di lavorazione** (solo per unità preparazione/condizionamento) con l'indicazione della data, tipologia prodotto, lotto di produzione, rif. partite di materie prime/ingredienti di origine.
- e) **Registro delle copie dei certificati** distribuiti con l'indicazione del codice identificativo certificato ICEA, denominazione ed indirizzo dell'ente e/o cliente cui è stato consegnato.
- f) **Registro reclami** con l'indicazione della data, reclamante, motivo ed esito del reclamo.
- g) **Registro delle analisi effettuate** dall'azienda con l'indicazione della data ed esito (allegare copia dei rapporti di prova del laboratorio).

(1) Eventuali verifiche ispettive, non comprese nel piano di sorveglianza, che si rendessero necessarie in seguito al riscontro di non conformità, saranno addebitate all'Organizzazione secondo il tariffario vigente al momento dell'effettuazione di dette verifiche.

La tariffa annuale fissa per il mantenimento della certificazione è dovuta anche nell'eventuale periodo di sospensione.

- h) **Registro controllo conformità del prodotto in uscita** con la registrazione della verifica di conformità effettuata dal RESPONSABILE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO PRIMA DELLA VENDITA (*grading*)

5.3 Tali registrazioni devono essere aggiornate con frequenza giornaliera e possono essere tenute anche su supporto informatico, previa approvazione di ICEA.

Quando le registrazioni sono tenute su supporto informatico è necessario archiviare una stampa riassuntiva mensile (in alternativa conservare disco di salvataggio).

ICEA si riserva la possibilità di richiedere copia (anche su supporto informatico) di tali registrazioni.

Le registrazioni che coinvolgono le produzioni sottoposte alla certificazione di conformità alle norme e ordinanze JAS, devono essere chiaramente distinguibili da quelle che riguardano prodotti non sottoposti alla certificazione (inclusi i prodotti certificati esclusivamente ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche).

5.4 I tecnici controllori ICEA devono poter accedere anche a tutta la documentazione contabile, fiscale e finanziaria utile ad effettuare controlli incrociati circa la correttezza e sistematicità delle registrazioni obbligatorie.

5.5 A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopraindicate, ICEA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso fino alla sospensione e la revoca della validità della certificazione.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

6.1 Per avviare l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve presentare a ICEA apposita richiesta di certificazione, compilando le parti di interesse del modulo RICHIESTA SERVIZI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI BIOLOGICHE (M.RC JAS 01).

In particolare dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni:

1. ragione sociale ed indirizzo della sede legale dell'Organizzazione
2. tipologia dei prodotti per i quali viene richiesta la certificazione (prodotti agricoli, alimenti trasformati, prodotti zootecnici e mangimi da agricoltura biologica)
3. nominativo delle figure aziendali incaricate per le funzioni di Responsabile di produzione biologica e di Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (*grading*);

6.2 L'Organizzazione sottoscrivendo la RICHIESTA CONTROLLO E CERTIFICAZIONE JAS PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI BIOLOGICI (M.RC JAS 01) conferma l'accettazione, in tutte le sue parti, del presente regolamento e si impegna al rispetto delle norme e ordinanze JAS.

Alla richiesta di certificazione è necessario allegare la seguente documentazione:

Nei casi in cui l'organizzazione è assoggettata al sistema di controllo ICEA anche per il controllo e la certificazione ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, è necessario allegare esclusivamente quanto indicato ai punti: a), d) , e). f).

- a) copia del versamento della tariffa fissa dovuta all'organismo di controllo
- b) *certificato di iscrizione dell'Organizzazione alla Camera di Commercio;*
- c) *copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;*
- d) (solo per le unità di preparazione/condizionamento e distributori a marchio) MODULO INFORMATIVO ICEA PER LA CERTIFICAZIONE (Schema di rintracciabilità, Ricetta di preparazione, Elenco fornitori) (M.RCJAS 02);
- e) TARIFFARIO PER IL CONTROLLO E CERTIFICAZIONE JAS (M.RCJAS 03)

- f) piano di gestione per l'attività agricola (M.0205) / trasformazione (M.0206) / allevamento (M. 0321) / raccolta spontanea (M.0208) e manuale del grading (M.RCJAS 10)
- g) *(se accettata) dichiarazione liberatoria ai fini dell'utilizzo dei dati personali;*
- h) *copia delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente, inclusa eventuale planimetria dello stabilimento con la destinazione d'uso dei locali;*
- i) *ricette di preparazione dei prodotti per i quali si richiede la certificazione con una descrizione del processo produttivo e dei siti di produzione coinvolti;*
- j) *programma di massima della produzione quali-quantitativa annuale;*
- k) *fac-simile dell'etichetta posta sull'imballaggio; ICEA valuterà la conformità dell'etichetta esclusivamente per gli aspetti strettamente pertinenti la conformità alle norme e ordinanze JAS in materia di produzioni da agricoltura biologica*
- l) *il numero, l'indirizzo completo e i dati relativi alle unità operative (o altre Organizzazioni interessate al progetto) coinvolte nella produzione oggetto di certificazione.*
- m) *nel caso in cui vengano effettuate delle lavorazioni presso stabilimenti terzi, deve essere fornita copia del contratto sottoscritto con il preparatore, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:*
 - *l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni oggetto del contratto nel rispetto di quanto previsto norme e ordinanze JAS*
 - *l'impegno a dare comunicazione preventiva della data ed ora dell'inizio lavorazione;*
 - *l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da ICEA ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto;*
 - *programma di massima della produzione quali-quantitativa annuale del terzista*

7. VISITA di PREVALUTAZIONE

7.1 L'organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a ICEA, l'effettuazione di una visita di prevalutazione.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta all'ufficio ICEA competente in regione.

La visita di prevalutazione ha lo scopo di:

- individuare la dimensione, la struttura e l'attività dell'Organizzazione;
- individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione a sostenere l'iter di certificazione e garantire il rispetto delle norme ed ordinanze JAS e del presente regolamento.

7.2 La visita di prevalutazione è facoltativa. L'impegno e gli oneri economici richiesti per la sua esecuzione sono stabiliti in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione.

La data e il programma della visita di prevalutazione sono definiti da ICEA in accordo con l'Organizzazione.

8. VALUTAZIONE

La valutazione effettuata da ICEA ha lo scopo di verificare la conformità, del prodotto e/o processo, ai requisiti previsti dalle norme e ordinanze JAS ed è effettuata secondo quanto previsto dalla norma tecnica dell'art. 29 punto 2 e art. 33 MAFF.

Essa prevede:

1. la valutazione documentale;
2. la verifica ispettiva presso la struttura dell'Organizzazione licenziataria e le altre Organizzazioni coinvolte nella certificazione);
3. eventuali indagini analitiche.

La fase di valutazione inizia solamente dopo l'invio da parte dell'Organizzazione della documentazione prevista al capitolo 6.

Per la gestione della documentazione si fa riferimento al MO.AB FD01 10_ Sistemi di Gestione

ICEA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come Non Conformità (NC). Le NC sono classificate in Gravi (G) e Minori (M).

Sono considerate gravi le NC che non garantiscono i requisiti di prodotto richiesti dalle norme JAS. Tali non conformità richiedono un immediato declassamento del prodotto eventualmente certificato e la predisposizione di una azione correttiva accettata da ICEA.

ICEA classifica alcune osservazioni (O) come raccomandazioni che sono da considerarsi come spunti per il miglioramento che l'Organizzazione deve prendere attentamente in considerazione.

Quando la documentazione inviata dall'Organizzazione risulta completa, ICEA prenderà accordi con la stessa per l'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini dell'ottenimento della certificazione.

8.1 Valutazione documentale

8.1.1 La valutazione documentale è effettuata dal personale qualificato incaricato e dipendente dal Responsabile Schema Certificazione (RSC), mediante la compilazione del modulo CHECK LIST DI VERIFICA DOCUMENTALE (M.RCJAS 08) entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Il tecnico incaricato ha il compito di valutare tutta la documentazione presentata dall'Organizzazione per verificarne l'adeguatezza alle norme e ordinanze JAS e al presente regolamento.

ICEA si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni influenti ai fini della valutazione. In questo caso, così come in tutti i casi in cui la documentazione presentata sia incompleta, il termine dei 30 giorni per il completamento della verifica riparte dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

8.1.2. Il giudizio dopo la valutazione della documentazione dell'Organizzazione può essere:

- a) approvata: nel caso non siano state rilevate NC
- b) approvata con riserva: nel caso in cui il giudizio complessivo di ICEA sulle NC rilevate non pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione (la risoluzione della NC può essere presentata direttamente in occasione della verifica ispettiva in fase di avvio)
- c) non approvata: nel caso in cui il giudizio complessivo di ICEA sulle NC rilevate pregiudica l'esecuzione delle successive fasi di valutazione. In questo caso, l'iter di valutazione viene sospeso fino alla avvenuta soluzione delle NC.

8.1.3 Se entro tre mesi, l'Operatore non provvede alla soluzione delle NC rilevate e all'aggiornamento della documentazione, la domanda decade (archiviazione) e potrà essere ripresentata solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta ad ICEA.

8.1.4 Nei casi a) e b) è incaricato un Tecnico Controllore qualificato ai fini dello svolgimento della verifica ispettiva in fase di avvio.

8.2 Verifiche Ispettive (in fase di avvio)

8.2.1 Le verifiche ispettive sono effettuate allo scopo di verificare la conformità, dell'organizzazione richiedente, a tutti i requisiti previsti dalle norme e ordinanze JAS e dal presente regolamento.

8.2.2. La verifica ispettiva, che dovrà essere svolta entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione con esito positivo della valutazione documentale, prevede:

- la verifica puntuale della conformità alle prescrizioni delle norme e ordinanze JAS (per quanto attiene i requisiti che non sono già contemplati dal Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche) per tutti i prodotti/processi per i quali si richiede la certificazione;
- la verifica, attraverso l'audit, della corretta gestione del processo produttivo, l'analisi e il governo dei punti critici ai fini della conformità dei prodotti e l'applicazione dei relativi controlli;
- una riunione finale per illustrare all'azienda l'esito della verifica ispettiva.

Al termine della verifica il tecnico controllore ICEA:

- a) illustra le osservazioni emerse e verbalizzate nei moduli di RAPPORTO NON CONFORMITÀ, facendoli firmare dall'Organizzazione per accettazione;
- b) illustra i contenuti del VERBALE DI ISPEZIONE (M.RCJAS 04) verbalizzando eventuali riserve dell'Organizzazione e facendolo controfirmare per accettazione.

8.2.3 I RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ sono lasciati in copia all'Organizzazione che, entro 10 giorni di calendario dalla data della visita, dovrà rispedire ad ICEA

) riportando le Azioni Correttive (AC) e/o Trattamenti Non Conformità (TNC), tempi e responsabilità di attuazione.

Il VERBALE DI ISPEZIONE compilato dal tecnico, a meno di richiesta esplicita da parte dell'operatore, non è lasciato in copia all'Organizzazione.

I TNC e le AC proposte dall'azienda vengono verificate dal Responsabile Schema Certificazione (RSC) o suo delegato e in assenza di diversa comunicazione entro 5 gg. di calendario dal ricevimento, si intendono approvate.

Nel caso in cui tali TNC e AC non siano giudicate sufficienti o valide, il RSC è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'operatore indicandone le motivazioni.

8.2.4 In caso di gravi Non Conformità, ICEA potrà procedere a verifiche ispettive straordinarie (a spese dell'organizzazione) per valutare l'effettiva applicazione dei trattamenti e/o Azioni Preventive approvati.

Nel caso le mancanze siano di tipo documentale, è sufficiente il completamento dei documenti interessati e l'invio ad ICEA entro una data prefissata.

8.3. Prove analitiche

8.3.1 Nel corso della valutazione ICEA si riserva la possibilità di effettuare delle prove di tipo (normalmente di tipo analitico - analisi) sul prodotto, prelevando un numero sufficiente di campioni di prodotto per sottoporli a tutte le prove ed accertamenti necessari ai fini di verificarne la conformità alle norme e ordinanze JAS.

8.3.2 Le prove saranno eseguite presso laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme internazionali relative all'accreditamento dei laboratori.

8.3.3 Nel caso in cui a seguito delle prove il prodotto non risulti conforme alle norme e ordinanze JAS, la pratica di valutazione sarà sospesa in attesa che l'Organizzazione, entro un periodo di tempo concordato (non superiore a sei mesi), sia in grado di ripristinare la conformità del prodotto e di richieder nuovamente le prove di tipo ad ICEA.

I prelievi ai fini delle prove analitiche potranno essere effettuati in concomitanza della Visita ispettiva in fase di avvio oppure, in relazione alla durata e prolungarsi del ciclo produttivo, successivamente in fase di sorveglianza.

9. REVISIONE

9.1 Dopo che l'ispettore ha riconsegnato il verbale ispettivo all'ufficio JAS (sia verbale per fase di avvio sia verbale di sorveglianza), l' RSC o suo delegato esegue la revisione di tale verbale, in particolare:

- Se la verifica ispettiva è stata svolta nel rispetto della programmazione.
- Se la relazione d'ispezione sia completa di tutte le registrazioni necessarie e che sia debitamente firmata dal TC e controfirmata dall'operatore.
- verifica ed analizza lo stato delle non conformità emerse in sede di verifica ispettiva al fine di predisporre ed avviare tutte le eventuali azioni conseguenti e successive.
- nel caso di verbali redatti dal RSC, la verifica e la validazione deve essere svolta da figura competente di livello pari o superiore.

10.DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 La pratica di certificazione è portata all'esame del CCert solo quando l'Organizzazione ha eliminato, in modo adeguato, le eventuali NC conformità e/o è evidente un preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito, dichiarato e giudicato idoneo da ICEA.

ICEA si impegna a sottoporre la pratica di certificazione alla valutazione del CCert entro 30 giorni lavorativi a partire dalla data di soluzione delle NC rilevate nelle precedenti fasi di valutazione (documentale, visita di avvio e prove di tipo analitico).

Il CCERT assume la decisione relativa alla certificazione sulla base di tutte le informazioni relative alla Valutazione, al suo Riesame e a qualsiasi altra informazione pertinente fornita dal RSC o suo delegato. Tale decisione produce:

- il rilascio della certificazione (emissione Certificato JAS);
- il non rilascio della certificazione (comunicazione);
- l'emissione dei provvedimenti in caso di accertamento di NC classificate GRAVI, previsti dalla normativa vigente

10.2 In caso di giudizio negativo (mancata concessione della certificazione) l'Organizzazione richiedente sarà informata in forma scritta, precisando le motivazioni che hanno determinato tale decisione.

10.3 Se, entro novanta giorni di calendario, l'Organizzazione non provvede all'esecuzione delle necessarie AC, la domanda di certificazione decade (archiviazione d'ufficio) e potrà essere ripresentata con conseguente nuovo addebito della tariffa dovuta ad ICEA.

10.4. Il CCert nelle sue valutazioni dovrà, quando necessario, tenere conto delle precedenti deroghe e decisioni. ICEA, a tale scopo, si impegna a redigere ed aggiornare un registro delle deroghe e decisioni. Tale registro dovrà essere sempre disponibile ai componenti del comitato di certificazione. La versione del registro priva dei riferimenti alle organizzazioni interessate alla decisione, dovrà essere resa pubblica da ICEA.

10.5. Le decisioni assunte dal CCert devono essere comunicate al Tecnico Controllore che ha effettuato la verifica ispettiva.

11.EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

A seguito della decisione relativa alla certificazione di emissione del certificato, sarà emesso il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ JAS (M.RCJAS 05) nel quale sarà specificato:

- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione;
- il numero di registrazione del certificato/licenza;
- la data di emissione (data di inizio validità);
- lo stato di revisione;
- la denominazione e la tipologia dei prodotti e/o categoria di attività sottoposti a certificazione;
- l'indicazione di conformità alle norme e ordinanze JAS
- categoria di attività aziendale
- categoria dei prodotti certificati

Il Certificato di Conformità è emesso a firma del delegato del Comitato di Certificazione

A seguito di specifica richiesta da parte dell'organizzazione licenziataria, ICEA può rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione

(CERTIFICATO DI PARTITA – M.RCJAS 06), riservandosi la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive (con costi e oneri di segreteria a carico dell'organizzazione). L'emissione di tali documenti, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo che l'organizzazione ha ottenuto il Certificato di conformità.

Al momento dell'emissione di ogni certificato di conformità alle norme e ordinanze JAS, ICEA comunicherà immediatamente al MAFF i seguenti dati:

- a) denominazione, indirizzo e paese di appartenenza dell'organizzazione, società o persona a cui è stata rilasciata la certificazione (= licenziatario);
- b) nome e tipologia del prodotto certificato;
- c) categoria del licenziatario: produttore, trasformatore, confezionatore o distributore a marchio, allevamento.
- d) nome ed indirizzo dello stabilimento/terreno/ufficio dove viene svolta l'attività i cui prodotti sono oggetto della certificazione;
- e) anno, mese e giorno di rilascio del certificato.

11.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di conformità

- a) La validità del Certificato di Conformità è anche condizionata al mantenimento della certificazione ottenuta ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche.
- b) Durante tutto il periodo di validità, saranno svolte visite di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti.
- c) Il CCert rivaluta, comunque, annualmente l'Organizzazione nella sua completezza. La nuova valutazione avviene prendendo a riferimenti tutti gli elementi emersi nel corso delle attività ispettive svolte nel triennio precedente.

L'Organizzazione, una volta ottenuta la certificazione, ha diritto di:

- Pubblicizzare l'ottenuta certificazione;
- Rendere pubblico il Certificato di Conformità;
- Riportare nell'etichetta dei prodotti sottoposti a certificazione le indicazioni di conformità previste dal presente regolamento e dalle norme e ordinanze JAS;
- Utilizzare, nelle schede tecniche e materiale pubblicitario, esplicitamente riferiti ai prodotti sottoposti a certificazione la dicitura di conformità prevista dal presente regolamento e dalle norme e ordinanze JAS.

L'Operatore non può attuare forme di comunicazione della certificazione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i destinatari del messaggio.

La comunicazione deve essere sempre chiara e veritiera relativamente al campo di applicazione della certificazione, inteso come l'insieme delle informazioni riportate sul certificato di conformità (norma di riferimento, organizzazione certificata, data di rilascio, emissione corrente della certificazione, attività coperte presso i siti produttivi, prodotti certificati, ecc.).

E' vietato fare riferimenti alla certificazione, così come l'uso del logo ICEA e del logo JAS quando la certificazione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o l'Operatore vi abbia rinunciato.

ICEA comunicherà all'autorità competente e sul sito ICEA le informazioni relative agli operatori che usano il logo JAS in modo non autorizzato, le informazioni rimarranno visibili per un anno dalla data di comunicazione all'autorità competente.

L'operatore potrà rinunciare al controllo e certificazione, comunicando il suo recesso mediante lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso l'operatore resterà, comunque, obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

Il recesso dal Sistema di controllo Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche fa decadere immediatamente anche il servizio di controllo JAS.

L'azienda, previa comunicazione scritta, può essere certificata in conformità al regolamento JAS anche in assenza della certificazione secondo il Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche.

11.2 Registro licenziatari

11.2.1 Tutte le Organizzazioni alle quali viene concessa la Certificazione di conformità e l'autorizzazione all'uso del marchio JAS verrà inserita nel REGISTRO LICENZIATARI JAS (M.RCJAS 07), nel quale sono indicati i seguenti dati:

- data di emissione della certificazione
- data di accettazione della richiesta
- numero di registrazione del certificato/licenza
- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione, l'indirizzo della sede legale e dello stabilimento di produzione, recapito telefonico, fax, ed eventualmente indirizzo e-mail e sito web;
- il nome e/o la ragione sociale ed indirizzo di eventuali sub licenziatari coinvolti
- la denominazione e la tipologia dei prodotti e/o categoria di attività sottoposti a certificazione;
- indicazioni circa lo stato della certificazione (attivo, sospeso il ..., ritirato il...)

11.2.2 Il Registro Licenziatari JAS è un documento pubblico disponibile presso la sede nazionale di ICEA Via G.Brugnoli 15, 40122 Bologna.

11.2.3 ICEA, partendo dal Registro licenziatari, in conformità all'art. 52 dell'ordinanza ministeriale No. 62 del Ministero dell'Agricoltura e Foresta e Pesca, redige e conserva il registro di tutti i prodotti agroalimentari, divisi per tipologia, per i quali è stata richiesta la certificazione.

11.2.4 ICEA può inviare tali registri (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto richiedente che presenti domanda scritta o verbale (telefonicamente o presentandosi direttamente presso gli uffici ICEA, ed, eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo e/o nel sito internet: www.icea.bio)


12. DICITURE DI CONFORMITA' E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Le Organizzazioni che ottengono da ICEA la Certificazione di conformità JAS, a seguito del rispetto alle norme e ordinanze JAS e al presente regolamento, potranno accedere all'uso di:

Dicitura di conformità

- Prodotto ottenuto nel rispetto delle norme e ordinanze JAS
- Product obtained in compliance with JAS Standard
- *Altre traduzioni nelle lingue ufficiali approvate da ICEA*

Marchio di certificazione



12.1 Dati tecnici del marchio di certificazione

Le dimensioni del logo sono prefissate nei seguenti termini:

- L'altezza (A) dovrebbe essere più di 5 mm.
- La lunghezza (B) dovrebbe essere il doppio dell'altezza A, mentre l'altezza della scritta JAS (D) all'interno del disegno dovrebbe essere i 3/10 (tre decimi) di C (C=A)
- La denominazione dell'ente di controllo e certificazione (ICEA) deve essere subito sottostante al logo e deve avere altezza uguale a D
- Il nome dell'ente di controllo può essere abbreviato
- Il codice della certificazione (JSxxx) può essere omesso quando si può identificare l'azienda (production process manager o repaker) e/o importatore tramite indicazione sull'imballaggio e/o sulla confezione e/o sulla fattura del prodotto.

Logo JAS per mangimi:



- L'altezza (A) dovrebbe essere più di 30 mm.
- La lunghezza (B) dovrebbe essere il doppio dell'altezza, mentre l'altezza della scritta JAS (C) all'interno del disegno dovrebbe essere i 3/10 (tre decimi) di A
- L'altezza di "有機飼料" (organic feed) deve essere uguale a C.
- La denominazione dell'ente di controllo e certificazione (ICEA) deve essere subito sottostante al logo e deve avere altezza uguale a C
- Il logo JAS deve essere visibile, deve essere su ogni confezione, imballo o documento di trasporto.

Si è stabilito un'altezza minima perché le confezioni di mangimi sono di solito più grandi rispetto a quelle degli altri prodotti agricola.

12.2 Supporto all'azione di tutela

ICEA, almeno una volta all'anno, sorveglierà sul corretto impiego del marchio di certificazione e delle diciture di conformità durante la normale attività di sorveglianza oltre che a seguito di prove ed evidenze oggettive fornite da terzi.

Nei casi in cui è verificato l'uso irregolare ICEA interviene con:

- richieste di azioni correttive e sanzioni nei confronti delle organizzazioni assoggettate al sistema di controllo;
- comunicazioni di diffida e, quando necessario, con azioni legali che possono prevedere il risarcimento dei danni e la richiesta del ritiro del prodotto dal mercato.

Il responsabile di queste attività è il RSC di ICEA che può ricorrere al supporto e alla collaborazione di tutto il personale ICEA.

12.3 Specifiche per l'etichettatura dei prodotti

Per l'etichettatura devono essere normalmente presi a riferimento le prescrizioni del:

- Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Public Notice of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries No. 1385 of July 16, 2020)
- Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche
- Linee guida ICEA per l'etichettatura (L.0501)

Per quanto concerne i prodotti multingrediente, però, la percentuale di ingredienti da agricoltura biologica è determinata rapportando la quantità di ingredienti di origine agricola bio certificati al totale degli ingredienti (sia agricoli che non) ad esclusione di acqua e sale.

Se nel prodotto lavorato sono presenti sia prodotto bio che in conversione dovranno essere specificati quali sono bio e quali in conversione. L'UE, invece, non permette l'impiego di materie prime in conversione nella preparazione di prodotti multi ingrediente.

Il marchio "Organic JAS" deve sempre comparire sull'etichetta. Se il prodotto non presenta il marchio "Organic JAS", non potrà portare diciture del tipo: biologico, produzione biologica, completamente biologico, biologico estero, quota biologica X%, insomma biologico (anche se scritto in lingua inglese = organic) riferite al prodotto finito.

Se il prodotto non potrà apporre il marchio JAS ma i suoi ingredienti lo riportavano si potrà scrivere per esempio: insalata contenente verdure biologiche oppure ketchup ottenuto pomodoro biologico.

L'etichettatura dovrà riportare le seguenti diciture:

- a) *Se gli ingredienti sono da agricoltura biologica (e non in conversione): yuuki nousanbutsu (organic agricultural product);*
- b) *Se prodotto in conversione Atenkan kikan-chu (during a transition period);*

Se il prodotto trasformato è ottenuto da agricoltura biologica: yuuki nousanbutsu kako shokuhin (processed product from organic agricultural product).

13. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

13.1 Modifiche alle norme e ordinanze JAS

Tali modifiche (es. una nuova revisione) sono comunicate a tutte le Organizzazioni certificate mediante la pubblicazione nel sito internet www.icea.bio con l'indicazione del termine entro il quale devono adeguarsi alle nuove prescrizioni o specifiche. Scaduto tale termine l'Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione.

Nel caso decida di mantenerla, ICEA (mediante verifiche documentali o, quando richiesti, controlli ispettivi e/o prove di tipo) verificherà la conformità alle nuove prescrizioni.

Le spese per eventuali visite e prove analitiche sono a carico dell'Organizzazione.

13.2 Modifiche Regolamento per la certificazione JAS

Nel caso siano apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, la nuova revisione dello stesso sarà inviata all'Organizzazione (oppure pubblicata nel sito internet www.icea.bio)

13.3 Modifiche al tariffario JAS

Nel caso siano apportate variazioni delle condizioni economiche previste dal tariffario, la nuova revisione dello stesso sarà inviata all'Organizzazione (oppure pubblicata nel sito internet www.icea.bio) che è tenuta a restituirlo ad ICEA firmato per accettazione o in caso, contrario, comunicare a ICEA la rinuncia alla certificazione (entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione).

In tutti i casi di rinuncia sopraindicati, l'operatore resterà, comunque, obbligato al versamento della tariffa dovuta per l'attività svolta da ICEA nel corso dell'anno.

14. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

14.1 Durante tutto il periodo di validità della certificazione ICEA effettuerà mediante personale idoneo, l'attività di sorveglianza mediante verifiche ispettive e prove analitiche nell'ambito di uno specifico piano di campionamento.

L'attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità di tutti i requisiti previsti dalle norme e ordinanze JAS e dal presente regolamento.

14.2 Le prove analitiche di prodotto sono effettuate da ICEA su campioni prelevati, nel rispetto del piano di campionamento (e in tutti i casi in cui il Tecnico Controllore, nel corso dell'ispezione, acquisisce indizi circa eventuali irregolarità), sia in fase di produzione e luoghi d'immagazzinamento che dai punti di distribuzione e commercio.

Tali prove saranno eseguite seguendo i medesimi criteri definiti per le prove di tipo e, comunque, puntano a supportare e validare le prove eseguite direttamente dall'Organizzazione nelle proprie procedure di controllo.

14.3 Le verifiche di sorveglianza possono essere annunciate o non annunciate.

Gli ispettori di ICEA, in caso di visita annunciata, comunicheranno direttamente all'Organizzazione la data della verifica.

Le visite ispettive annunciate, sono programmate in numero minimo di una all'anno nel rispetto del piano di sorveglianza.

Nel caso di visite annunciate, l'Operatore ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, la variazione della data proposta da ICEA che si riserva di accettarla solo qualora ciò non comprometta la significatività della visita.

Il piano della visita di sorveglianza prevede sempre:

- a) la valutazione di eventuali modifiche avvenute a carico dei processi produttivi dell'Organizzazione;
- b) la verifica della soluzione di NC e raccomandazioni rilevate nel corso delle precedenti verifiche;
- c) mantenimento delle conformità ai requisiti richiesti dalle norme e ordinanze JAS e l'adeguamento alle modifiche eventualmente intervenute;
- d) il rispetto di prescrizioni particolari richieste dal CCert e la corretta applicazione (anche nei termini temporali di eventuali deroghe concesse);
- e) l'esame dei reclami dei clienti
- f) la verifica delle prescrizioni del presente regolamento;
- g) modifiche sostanziali del piano di produzione.

14.4 Le modalità di stesura del verbale e gestione dei rapporti di non conformità sono analoghe a quelle indicate al punto 8.2.

14.5 Le visite non annunciate sono programmate nell'ambito del piano di sorveglianza su un campione determinato di aziende o possono essere decise a discrezione di ICEA al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di conformità a seguito di reclami, segnalazioni provenienti dal mercato, risultati di prove sul prodotto e dell'attività di sorveglianza svolta presso altre organizzazioni.

Nel corso delle verifiche l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da ICEA e qualora, nel caso di visite annunciate, non comunichi la sua eventuale assenza, si impegna a pagare i costi della visita.

14.6 L'organizzazione ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, la variazione della data proposta da ICEA, la quale si riserva di accettarla solo qualora ciò non comprometta la significatività della visita.

La comunicazione di non disponibilità alla data prevista senza l'indicazione di una data alternativa da parte dell'operatore potrà essere considerata elemento comprovante la volontà di eludere i controlli.

15. MODIFICHE ED ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

15.1 L'organizzazione certificata ha la facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della certificazione.

Tali modifiche possono riguardare:

- modifiche della Ragione Sociale e/o modifiche dell'Organizzazione;
- modifica o estensione delle unità produttive;
- modifica o estensione dei prodotti e/o processi sottoposti a certificazione.

15.2 Le modalità di richiesta di tali modifiche sono le medesime indicate per la presentazione della richiesta di certificazione. La richiesta dovrà, ovviamente, indicare esclusivamente gli aspetti e/o prodotti sottoposti a modifica ed estensione.

La valutazione potrà limitarsi esclusivamente ad una verifica documentale e/o ad una verifica e/o prova analitica, senza una specifica valutazione del CCert, solo nei casi in cui le modifiche non abbiano influenza significativa sull'attività e la gestione dei processi produttivi dell'Organizzazione.

15.3 L'emissione e/o la revisione della Certificato di conformità che tenga conto della modifica e/o estensione del campo di applicazione della certificazione, è subordinato al positivo compimento di quanto previsto al punto 8 del presente regolamento.

16. RISERVATEZZA

16.1 ICEA si impegna a tutelare e garantire la massima riservatezza verso terzi (salvo eventuali particolari disposizioni di legge o giudiziale) relativamente ai contenuti della documentazione e informazioni acquisite nel corso di tutti i rapporti intrattenuti con l'Organizzazione.

Il personale ICEA coinvolto nell'attività di controllo e certificazione si impegna a garantire la massima discrezione relativamente ai dati acquisiti ed in particolare alle condizioni di processo e formulazione dei prodotti.

16.2 La documentazione acquisita sarà archiviata esclusivamente presso gli uffici di ICEA e l'accesso agli archivi solo dalle funzioni competenti che hanno sottoscritto l'apposito impegno alla riservatezza.

16.3 ICEA non divulgherà a terzi informazioni e dati dell'Organizzazione, diverse da quelle contenute nell'Elenco licenziatari senza il suo esplicito consenso.

Nel caso siano richieste informazioni e dati da parte dell'Autorità giudiziaria, ICEA darà seguito a tali richieste informando l'Organizzazione.

16.4 Le informazioni ritenute pubbliche e diffondibili senza richiesta di esplicito consenso sono quelle contenute nell'ELENCO DEI LICENZIATARI (M.RCJAS 07) e le informazioni significative relative ai risultati dei rapporti di prova ed eventuali sanzioni applicate all'Organizzazione (data, tipologia e prodotti interessati). La notizia di tali sanzioni potrà essere pubblicata nel sito web di ICEA www.icea.bio

17. VALIDITA' DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

17.1 La sottoscrizione del presente regolamento sancisce l'istituirsi di un rapporto contrattuale tra ICEA e l'Organizzazione.

17.2 La validità del contratto è di tre anni a partire dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza se non perviene comunicazione contraria in merito da una delle parti entro i tre mesi che precedono la scadenza.

Il rinnovo del contratto prevede, in ogni caso, l'avvio di una nuova valutazione complessiva dell'Organizzazione (vedi punto 8).

17.3 La validità del contratto è vincolata in particolare al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) Rispettare quanto previsto dalla normativa JAS e dell'Unione Europea, in materia di produzioni da agricoltura biologica.
- b) Prima dell'emissione del certificato, fare partecipare tutte le funzioni significative e/o il Responsabile del processo produttivo con metodo biologico e di Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (*grading*) e/o consulenti aziendali ai seminari di informazione ed aggiornamento sulla certificazione in base alle norme e ordinanze JAS, organizzati periodicamente da ICEA. Nel caso partecipino persone terze, ad esempio consulenti aziendali, sarà loro responsabilità aggiornare il Responsabile del processo produttivo con metodo biologico e di Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (*grading*). Si dovrà fornire ad ICEA evidenza oggettiva della formazione effettuata all'interno dell'azienda. La formazione potrà essere svolta direttamente in azienda da personale ICEA qualificato in un momento distinto dalla visita ispettiva.
- c) Fornire la documentazione richiesta dall'applicazione del sistema di controllo.
- d) Compilare e tenere costantemente aggiornata la modulistica prevista dall'applicazione del sistema di controllo.
- e) Garantire al personale addetto al sistema di controllo l'accesso ai luoghi ed alla documentazione secondo quanto richiesto dal personale stesso.
- f) Rendere disponibile al personale addetto al sistema di controllo tutto il prodotto e materie prime (inclusi, quindi, acqua, additivi, aromi, ecc.) utili per lo svolgimento delle analisi necessarie ai fini del controllo e certificazione.
- g) Rispettare le scadenze previste sia per gli adempimenti relativi al sistema di controllo che per il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo ad ICEA.
- h) Comunicare entro i termini previsti ogni variazione significativa della propria situazione o attività che abbia attinenza con il sistema di controllo e la conformità delle produzioni, attendendo, nel caso le variazioni intervenute richiedano una specifica valutazione da parte dell'ente di controllo e certificazione, il giudizio di conformità da parte di ICEA prima di procedere all'utilizzo delle diciture di conformità e del logo per i prodotti interessati.
- i) Rispettare quanto previsto dalla normativa sull'etichettatura dei prodotti e dal presente regolamento e segnalare prontamente ad ICEA ogni caso di scorretto utilizzo anche da parte di altri operatori.

- j) Fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata.
- k) Non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito all'Organismo di certificazione, e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte dell'Organismo di certificazione non corrette o non autorizzate.
- l) A seguito della sospensione o ritiro della certificazione cessare di utilizzare tutti i documenti contenenti riferimenti alla certificazione e/o il materiale pubblicitario nel caso di ritiro, che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'Organismo di certificazione.
- m) Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle norme di riferimento.
- n) Nel fare riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alla prescrizione dell'Organismo di certificazione.
- o) Accettare, fatta salva la possibilità di presentare ricorso, le sanzioni decise nei propri confronti nelle sedi e secondo le procedure previste dal presente regolamento.
- p) Mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione.
- q) Gestire in modo controllato la distribuzione ai clienti dei certificati di conformità ICEA, registrando per ogni copia distribuita: il numero della copia (da riportare anche nel documento), data di consegna, nominativo del soggetto a cui è stato consegnato.
- r) Comunicare l'eventuale ritiro o sospensione del certificato di conformità da parte del MAFF a tutti i soggetti cui tale certificato è stato distribuito.
- s) Comunicare, in fase di richiesta di certificazione, l'eventuale precedente recesso da altro programma ed ente di certificazione riconosciuto JAS, lo stato della certificazione al momento della rinuncia ed eventuali sanzioni applicate dall'ente di certificazione precedentemente coinvolto.

18. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione nel caso decida di non accettare le eventuali variazioni apportate da ICEA alle condizioni di certificazione (vedi punto 12) e in qualsiasi altro caso a seguito di presentazione di richiesta scritta entro i termini previsti.

L'informazione del recesso volontario dalla certificazione sarà presente sul sito ICEA nell'area relativa all'anagrafica aziendale e consultabile pubblicamente a questo link: <https://wiceapub.esc-informatica.it/RicercaWeb/>

19. SANZIONI

11.1 Sospensione cautelativa dell'uso del certificato di prodotto e delle etichette

19.1.1 La sospensione cautelativa dell'uso del Certificato di conformità e, conseguentemente, della licenza d'uso del marchio e delle diciture di conformità è applicata:

- Nel caso in cui l'Operatore non dia disponibilità all'esecuzione delle visite ispettive di sorveglianza nei periodi critici del ciclo produttivo e, in ogni modo, più efficaci ai fini del regolare svolgimento dei controlli.
- Nei casi in cui, nel corso delle verifiche di sorveglianza e di prodotto, siano state rilevate infrazioni o gravi irregolarità o le indicazioni analitiche siano tali da mettere in discussione la conformità del prodotto alle norme e ordinanze JAS e alle condizioni previste dal presente regolamento.

19.1.2 Il provvedimento viene comunicato all'Operatore mediante lettera raccomandata o PEC (, dopo valutazione da parte del CCERT

Il provvedimento potrà essere applicato, in relazione alle infrazioni rilevate, a specifici appezzamenti, partite e lotti di produzione o all'intera produzione aziendale.

Il RSC o suo incaricato è tenuto a comunicare all'operatore, i risultati dei rapporti di prova, gli eventuali altri elementi che hanno determinato l'emissione del provvedimento e termini per la presentazione di eventuali rilievi, osservazioni, documentazione e/o risultati di contro analisi.

19.2 Sospensione della validità della certificazione

19.2.1 La sospensione della validità della certificazione per un limitato periodo di tempo è decisa a seguito di importanti violazioni delle condizioni di certificazione riportate nel presente regolamento.

Il provvedimento di sospensione del certificato di conformità è applicato anche in tutti i casi in cui l'Organizzazione, nell'ambito del controllo e certificazione ai sensi del Reg. CEE 848/18, è soggetta a sanzioni di: Ritiro della certificazione delle produzioni e Sospensione della validità dell'autorizzazione alla stampa etichette e/o di Sospensione dell'attestato di conformità dell'azienda.

19.2.2 ICEA notificherà in forma scritta il provvedimento e le proprie decisioni all'Organizzazione, indicando il periodo entro il quale dovranno esser intraprese le azioni correttive atte a risolvere le NC rilevate ed eventuali ricorsi alla decisione.

La sospensione sarà revocata solo se l'Organizzazione darà evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) dell'attuazione ed efficacia delle AC intraprese.

Il provvedimento di sospensione potrà avere una durata massima di 120 giorni di calendario. Scaduto tale periodo senza che l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, ICEA procederà notificando il provvedimento di Revoca della certificazione.

Nei casi in cui le NC rilevate mettono in discussione la conformità di specifiche tipologie produttive il provvedimento è applicato esclusivamente alle stesse con conseguente revisione del Certificato di conformità che sarà aggiornato nella lista dei prodotti e/o attività certificate.

19.2.3 La Sospensione della validità della certificazione, per un periodo limitato, può essere richiesta (anche per specifiche tipologie produttive) dalla stessa Organizzazione comunicando le motivazioni ad ICEA che dovrà accettare tale richiesta.

19.3 Revoca della validità della certificazione

Nel caso di revoca, i criteri per le sanzioni saranno in accordo all'art. 46 comma 1 numero 3 della legge JAS.

La revoca della certificazione viene emessa anche quando l'operatore impieghi più di un anno per attuare le misure richieste da ICEA, quando l'operatore fornisca informazioni false, quando l'operatore impedisca lo svolgimento delle verifiche ispettive, quando l'operatore si rifiuti di attuare le misure richieste da ICEA (es. eliminazione del logo JAS dall'etichetta del prodotto non conforme).

Le informazioni relative agli operatori a cui è stata richiesta l'eliminazione del logo JAS dai prodotti sono disponibili presso l'ufficio ICEA e, se del caso, possono essere fornite anche via internet (nome ed indirizzo dell'operatore, tipo di prodotto, operatori coinvolti nel processo di distribuzione dei prodotti, data della richiesta di eliminazione del logo JAS, motivo della non conformità) e saranno rese disponibili dalla data di richiesta alla data in cui la rimozione del logo JAS è stata completata.

19.4 Notifica di provvedimenti sanzionatori

19.4.1 Le sanzioni sono deliberate da ICEA, a seguito della decisione del CCert e comunicate all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A/C o PEC a firma del delegato del Comitato di Certificazione. La sanzione sarà immediatamente comunicata al MAFF e, per conoscenza, anche agli altri organismi di certificazione nazionali dotati di un programma di certificazione riconosciuto JAS.

19.4.2 L'Organizzazione può presentare ricorso a tale provvedimento, in forma scritta indicando in modo dettagliato le motivazioni, entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento.

il CSI, inoltre, vigilerà sull'operato di ICEA, verificando i documenti tecnici (oltre che gli atti amministrativi relativi alle richieste di pagamento ed ai solleciti alle Organizzazione morose) al fine di garantire che tali provvedimenti siano presi nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità del Sistema di Controllo.

19.5 Provvedimenti

19.5.1 I provvedimenti di sospensione cautelativa dell'uso del certificato di prodotto, Sospensione della validità della certificazione, Revoca della validità della certificazione saranno presenti sul sito ICEA nell'area relativa all'anagrafica aziendale e consultabile pubblicamente a questo link: <https://wiceapub.esc-informatica.it/RicercaWeb/>

19.5.2 ICEA può richiedere che l'etichetta con il logo JAS sia eliminata dal prodotto oggetto della non conformità. Se tale adempimento non viene effettuato dall'operatore ICEA ha la facoltà di emettere il provvedimento di esclusione.

19.5.2 La decisione dell'emissione dei provvedimenti viene presa dal CCert.

20. CONSEGUENZE ALLA RINUNCIA, NON RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

20.1 Nel caso di rinuncia, non rinnovo, sospensione e revoca della validità della certificazione, l'Organizzazione ha l'obbligo di:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati di Conformità
- cessare immediatamente l'utilizzo di tutti i documenti/pubblicazioni, carta intestata nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione di conformità e marchio JAS;
- cessare immediatamente l'utilizzo della dicitura di conformità e del marchio di certificazione previsti;
- avvertire i committenti ai quali era stata comunicata la certificazione.

20.2 Qualora l'Organizzazione utilizzi la certificazione in violazione degli obblighi sopra indicati, ICEA, fatta salva ogni altra azione, potrà pubblicizzare, nei modi ritenuti più opportuni, che l'Organizzazione non ha più titolo per l'uso della certificazione. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'operatore inadempiente, fatta salva la possibilità per ICEA di richiedere il risarcimento d'ulteriori danni.

20.3 Quando l'organizzazione si trasferisce ad un altro ente di certificazione ai fini dell'ottenimento di una certificazione di conformità JAS, ICEA, a seguito di richiesta dell'ente subentrante, è tenuto a comunicare allo stesso le condizioni di certificazione e le eventuali sanzioni applicate alla stessa organizzazione prima del trasferimento.

20.4 In caso di sospensione e/o revoca del certificato di conformità JAS a causa di sanzione, l'azienda non potrà più essere certificata JAS per almeno 1 anno dalla data sospensione e/o revoca. L'informazione della sospensione e/o revoca della certificazione sarà presente sul sito

ICEA nell'area relativa all'anagrafica aziendale e consultabile pubblicamente a questo link:
[https://wiceapub.esc-informatica.it/RicercaWeb/nella parte relativa all'anagrafica aziendale.](https://wiceapub.esc-informatica.it/RicercaWeb/nella%20parte%20relativa%20all'anagrafica%20aziendale)

21. ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROVA

21.1 ICEA, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e prova, può avvalersi delle prestazioni di strutture esterne convenzionate e/o abilitate per le quali si fa garante della competenza, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dalle norme ISO/IEC 17065:2012, capitolo 6 punto 2 .

ICEA, in ogni caso, rimane l'unica titolare e responsabile legale per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione o il ritiro della certificazione.

Ai fini della qualificazione, aggiornamento e verifica delle prestazioni del personale ispettivo, enti di ispezione, laboratori di prova sono ritenute validi criteri e modalità applicati per l'attività di controllo e certificazione Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche

Gli Enti di ispezione e laboratori di prova qualificati ai fini dell'attività di controllo e certificazione ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche sono, quindi, da intendersi qualificati ai fini delle attività contemplate dal presente regolamento. I tecnici controllori devono aver frequentato almeno un apposito seminario formativo circa la certificazione JAS organizzato da ICEA. Per la qualifica e aggiornamento del personale ispettivo ICEA può svolgere formazione on-line.

21.2 L'organizzazione può preventivamente esprimere obiezioni, perché motivate, rispetto all'impiego di un particolare Tecnico Controllore, ente d'ispezione o laboratorio di prova che ICEA decide di impiegare. ICEA, a tale scopo, si impegna a comunicare preventivamente all'organizzazione i nominativi dei professionisti o enti incaricati.

L'organizzazione deve comunicare tali obiezioni e le relative motivazioni, in forma scritta, al RSC (per le prove analitiche può richiedere l'indicazione della sua richiesta nel verbale di prelievo).

Il RSC dovrà decidere circa la possibilità di accettare la richiesta. La richiesta si ritiene accettabile nei casi in cui esiste formale evidenza di conflitti dissidi/controversie/disaccordi, in atto o trascorsi, tra l'operatore e il professionista o ente incaricato da ICEA.

La richiesta dell'operatore e le decisioni conseguenti del RSC dovranno essere comunicate per conoscenza al CSI.

22. GESTIONE DELLE RECIPROCIÀ

Quando l'organizzazione certificata utilizza ingredienti per i quali ICEA non ha già rilasciato una certificazione di conformità alle norme e ordinanze JAS, ICEA deve necessariamente riconoscerne l'equivalenza.

ICEA utilizza i seguenti metodi per effettuare la valutazione di equivalenza:

- il trasferimento di certificazione
- la ri-certificazione

22.1 Trasferimento di certificazione (equivalenza)

22.1.1 ICEA riconosce come valida ed equivalente la certificazione di Organismi che hanno ottenuto il riconoscimento JAS dal MAFF giapponese (la lista di riferimento è quella pubblicata sul sito www.maff.go.jp). I prodotti ottenuti a partire da materie prime/ingredienti certificati conformi alle norme e ordinanze JAS da enti di controllo e certificazione riconosciuti dal MAFF possono ottenere la certificazione ICEA di conformità JAS.

22.2 Ricertificazione

22.2.1 A fronte della richiesta di riconoscimento di certificazioni rilasciate da organismi che non rientrano nella lista ufficiale degli enti e relativi programmi riconosciuti dal MAFF, ICEA richiede la certificazione di conformità al Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche valida rilasciata dall'ente di controllo in questione e, se richiesto, verifica presso tale operatore la conformità alle norme e ordinanze JAS mediante personale incaricato direttamente da ICEA.

22.2.2 A seguito dell'esito positivo della valutazione, effettuata dal RSC (o suo delegato) sotto la sorveglianza del CCert, ICEA riconosce validi tutti i documenti di certificazione rilasciati nei successivi 12 mesi dall'ente valutato, a favore di uno specifico operatore o gruppo di operatori controllato e certificato.

22.2.3 La valutazione viene avviata a fronte di una domanda presentata dall'organizzazione richiedente la certificazione (operatore licenziatario).

22.2.4 ICEA si riserva la possibilità di fatturare i costi delle valutazioni al soggetto richiedente, indipendentemente dell'esito della verifica.

23. RECLAMI

ICEA prende in carico i reclami provenienti da qualsiasi soggetto (clienti, potenziali clienti, P.A., Enti di accreditamento, clienti delle aziende certificate da ICEA, gruppi di interesse, ecc.) che abbia obiezioni sui

servizi ICEA, sul modo di agire o sulle decisioni relative all'iter di certificazione. Il Reclamo è scritto e può essere inviato sia per e-mail all'indirizzo reclami@icea.bio sia per posta all'Ufficio Qualità di ICEA presso la Sede Centrale di Bologna o accedendo al servizio "Segnalazioni" posto nella homepage del sito web www.icea.bio.

Il Reclamo, per poter essere valutato, deve includere almeno:

- nome del soggetto che effettua il reclamo;
- nome dell'azienda o Ente (se rilevante);
- indirizzo postale o e-mail;
- riferimento al servizio, ufficio, area;
- motivo ed evidenze chiare del reclamo.

Entro 7 giorni dal ricevimento del Reclamo, ICEA comunica la presa in carico dello stesso attivando le azioni opportune per la sua gestione.

ICEA assicura la trattazione del Reclamo inviando risposta scritta sugli esiti, entro 30 giorni dalla presa in carico dello stesso. Nel caso in cui siano necessari approfondimenti con Verifiche Ispettive allo scopo pianificate o coinvolgimento di altri O.d.C., la risposta sarà inviata entro 60 giorni dalla data di presa in carico dello stesso

24. RICORSI

24.1 L'Operatore può presentare Ricorso avverso una decisione di ICEA entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, indirizzando la comunicazione, in forma scritta ed a mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo ricorsi@iceapec.info, al Comitato Ricorsi (CRR) indicando i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e allegando le prove a sostegno dello stesso.

A seguito del ricevimento del Ricorso, entro 7 giorni, ICEA ne comunica la presa in carico e la conseguente apertura del procedimento innanzi al CRR. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico del Ricorso da parte di ICEA, il CRR decide in merito. Gli esiti del Ricorso sono comunicati da ICEA, nel termine di 7 giorni dalla data di decisione del CRR.

L'accoglimento del ricorso può comportare l'obbligo per ICEA di revisione o annullamento della misura contestata.

24.2 La decisione presa sarà a questo punto insindacabile e inappellabile.

24.3 Le spese relative al ricorso saranno addebitate a totale carico della parte soccombente. Se l'azione di ricorso da parte dell'operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno provenire da laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

25. FORO COMPETENTE

25.1 Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di ICEA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al foro di Bologna, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni controversia che dovesse nascere in relazione alla applicazione del presente regolamento.

26. VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI PERIODICI

Al fine di verificare e monitorare la corretta applicazione, conformità ed efficacia del presente sistema di controllo e certificazione, ICEA, sotto la responsabilità del Responsabile Assicurazione Qualità, provvede allo svolgimento di periodiche Verifiche Ispettive Interne (VII) sia presso la sede nazionale che presso gli uffici regionali.

I risultati delle VII saranno oggetto del riesame da parte della direzione secondo le medesime procedure applicate per tutti gli altri schemi di certificazione.

L'audit interno si effettua secondo quanto stabilito nel MO.AB FD01 10_ Sistemi di Gestione

Il riesame della direzione di effettua secondo quanto stabilito nel MO.AB FD01 10_ Sistemi di Gestione

27. TARIFFE DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Le tariffe di controllo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione di ICEA, a seguito di proposta presentata dal Responsabile Schema Certificazione (RSC) e RSA (Responsabile Segreteria ed Amministrazione) e devono coprire esclusivamente i costi diretti ed indiretti correlati allo svolgimento delle attività previste nello specifico schema di certificazione.

Le tariffe di controllo sono indicate in un tariffario specifico TARIFFARIO CONTROLLO E CERTIFICAZIONE JAS (M.RCJAS 03) e sono distinte in relazione alla categoria di attività del richiedente (produttore agricolo, produttore agricolo con trasformazione aziendale, preparatore, confezionatore, confezionatore e distributore a marchio, allevamento) e sono da intendersi valide fino a quanto non interviene una variazione (che sarà comunicata secondo quanto previsto al punto 12.3). L'azienda richiedente deve sottoscrivere il tariffario al momento della richiesta di certificazione ed eventuali sue revisioni.

28. SCHEMA SISTEMA DI CONTROLLO

